

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81](#)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 101

Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 24/2009

Art. 2 - Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2009

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Visto il provvedimento 1° aprile 2009 della Conferenza unificata Stato-regioni e stato-città ed autonomie locali (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere ed interventi da parte degli enti locali);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 (legge di stabilità per l'anno 2019);

Considerato quanto segue:

1. La perdurante necessità di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;

2. La necessità di fronteggiare la crisi del settore delle costruzioni causata dalla situazione emergenziale dovuta dalla diffusione del virus COVID-19 e dalle conseguenti misure per il suo contenimento, favorendo gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

3. L'opportunità a tal fine:

1) di ammettere gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento del 20 per cento della superficie utile lorda, comunque per un massimo di cento metri quadri della stessa, anche per la categoria funzionale del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

2) di procedere alla proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro cui rendere applicabili le misure straordinarie previste nella l.r. 24/2009, modificando, in tal senso, l'articolo 7 della legge medesima;

4. In considerazione della scadenza del termine della precedente proroga al 31 dicembre 2020, è necessario

disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 24/2009

1. La rubrica dell'articolo 3 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituita dalla seguente: "Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio".

2. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia:

a) sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale inseriti all'interno del perimetro individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d'uso produttiva, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo;

b) sulle unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 48 della medesima l.r. 62/2018, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento e comunque non superiore a cento metri quadrati di superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo."

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 bis della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:

"1 ter. Per gli esercizi di vicinato gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera b), non possono comunque comportare il superamento del limite della superficie di vendita individuato dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018."

Art. 2

Proroga del termine per la presentazione dei titoli

abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 24/2009 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 30 dicembre 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.12.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 novembre 2020, n. 7

Proponenti:

Consiglieri: Scaramelli, Sguanci

Proposta di legge della Giunta regionale 30 novembre 2020, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 dicembre 2020, n. 16

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefano Baccelli

Assegnate alla 4ª Commissione consiliare

Messaggio del testo unificato della Commissione in data 17 dicembre 2020

Approvata in data 23 dicembre 2020

Divenuta legge regionale 78/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24](#)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 102

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 31/2020.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

Art. 2 - Correzione di errori materiali. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

Art. 3 - Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2020

Art. 4 - Differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui al comma 2 bis dell'articolo 222 della l.r. 65/2014, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino alla data del 31 gennaio 2021;

2. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;

3. La l.r. 65/2014, al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non rispettano tali termini delle conseguenze di natura sanzionatoria;

4. Si ritiene a tal fine opportuno prorogare di ulteriori dodici mesi, oltre a quelli già previsti dalla l.r. 31/2020 al momento della sua entrata in vigore, il termine per la conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, limitatamente ai casi dei procedimenti già avviati alla medesima data di entrata in vigore della sopracitata legge o avviati entro il 31 dicembre 2020;

5. È necessario correggere alcuni errori materiali presenti nell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020;

6. È opportuno differire il termine del 30 giugno 2020 per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014, alla data del 30 giugno 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID-19;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge